

Seregno, 7 gennaio 2008

Spett.le  
COIVER CONTRACT CENTRO SRL

OGGETTO: Legge finanziaria 2008 – Reverse charge.  
***Circolare informativa nr. 3/2008***

La Legge Finanziaria relativa all'anno 2008, ha stabilito che la disposizione di cui all'art. 17, sesto comma, lettera a) del DPR 633/1972, riguardante il meccanismo del reverse charge, non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori, a far data dall'1.2.2008.

Si ricorda che la figura del contraente generale o "general contractor" è stata introdotta con la c.d. legge obiettivo (legge 21.12.2001 n. 443).

Nell'ottica di tale legge, il "general contractor" è il soggetto che assume su di sé le funzioni di progettista, costruttore ed in parte di finanziatore dell'opera da realizzare e ne assume di conseguenza integralmente la responsabilità economica. Il contraente generale si fa in particolare carico del rischio economico dell'opera, impegnandosi a fornire "un pacchetto finito" a prezzi, termini di consegna e qualità predeterminati contrattualmente. Questi, qualora lo ritenga opportuno, può procedere al subappalto anche del 100% dei lavori.

Da quanto sopra discende che la figura giuridica del "general contractor" è stata concepita quale "dominus" dell'intera opera- e delle singole fasi del suo concreto venire in essere-, tenuto, in quanto tale, a garantire alla **P.A.** committente l'obbligazione di risultato da essa assunta, quale aggiudicatario dell'appalto da realizzare.

Distinti saluti

Dott.ssa Giansiracusa Giuseppina